

**Determina 13 aprile 2012**

**QUANTIFICAZIONE, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 11 GIUGNO 2008, ARG/ELT 77/08, DEL VALORE, ESPRESSO IN EURO/T, RICONOSCIUTO PER QUOTA DI EMISSIONE NELL'ANNO 2011**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI  
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 2004, n. 60/04;
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2008, ARG/elt 77/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 77/08);
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2008, ARG/elt 156/08;
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2009, ARG/elt 155/09;
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2010, ARG/elt 184/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 184/10);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, ARG/elt 143/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 143/11);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 23 ottobre 2008 (di seguito: determinazione 23 ottobre 2008);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 12 maggio 2009;
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 19 aprile 2010;
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 5 aprile 2011.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione ARG/elt 77/08, l'Autorità ha definito i criteri per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE limitatamente all'energia elettrica ceduta al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (di seguito: GSE), nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92;

- con il comma 6.3 della deliberazione ARG/elt 77/08, l'Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per gli atti necessari al riconoscimento degli oneri ai sensi del provvedimento medesimo;
- l'articolo 1 della determinazione 23 ottobre 2008 ha definito le modalità operative per il riconoscimento, ai sensi della deliberazione ARG/elt 77/08, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE; e che tali modalità trovano applicazione anche per il riconoscimento degli oneri dell'anno 2011;
- il comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 77/08 ha definito due valori di riferimento, espressi in euro/t, riconosciuti per quota di emissione durante il secondo periodo di assegnazione (2008 – 2012) denominati  $P_{FLEX}$  e  $P_{EUA}$ ;
- i commi 5.1 e 5.3 della deliberazione ARG/elt 77/08 hanno previsto che:
  - a)  $P_{FLEX}$  sia il minor valore tra le medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli CER (*Certified Emission Reduction*) ed ERU (*Emission Reduction Unit*) calcolate per ciascuno dei mercati e prodotti individuati dall'Autorità per ogni anno, tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei prodotti negoziati;
  - b)  $P_{EUA}$  sia il minor valore tra le medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA (*European Union Allowance*) calcolate per ciascuno dei mercati e prodotti individuati dall'Autorità per ogni anno, tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei prodotti negoziati,
 e che nel calcolo delle medie siano esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli;
- il punto 1 della deliberazione ARG/elt 184/10, con riferimento all'anno 2011, ha individuato i seguenti mercati e prodotti di riferimento per il calcolo di  $P_{EUA}$ :
  - a) ECX - European Climate Exchange, contratto EUA daily future (spot);
  - b) Nord Pool ASA, contratto EUA spot;
  - c) EEX - European Energy Exchange, contratto EUA spot;
  - d) Bluenext, contratto EUA spot.
- il punto 1 della deliberazione ARG/elt 184/10, con riferimento all'anno 2011, ha altresì individuato i seguenti mercati e prodotti di riferimento per il calcolo di  $P_{FLEX}$ :
  - a) EEX - European Energy Exchange, contratto CER Future dicembre 2011;
  - b) ECX - European Climate Exchange, contratto CER Future dicembre 2011;
  - c) Nord Pool ASA, contratto CER Future dicembre 2011;
- con la deliberazione ARG/elt 143/11, l'Autorità ha modificato la deliberazione ARG/elt 77/08 prevedendo che ai fini del calcolo del valore dei termini  $P_{EUA}$  e  $P_{FLEX}$ , a decorrere dall'anno 2011, vengano esclusi:
  - i prodotti per i quali i volumi scambiati in un dato mercato, per l'anno di riferimento, siano inferiori al 5% del totale dei volumi scambiati per i medesimi titoli nei mercati individuati;
  - i prodotti il cui mercato, per l'anno di riferimento, non esprima alcuna quotazione corrispondente a scambi effettivi per un periodo superiore a novanta giorni solari consecutivi;
- i prezzi di chiusura giornalieri di cui ai precedenti alinea, riferiti all'anno 2011, sono già disponibili ai fini delle analisi e delle considerazioni esposte e che, pertanto, risulta già possibile quantificare il valore dei termini  $P_{FLEX}$  e  $P_{EUA}$  riferiti all'anno 2011;
- in relazione all'anno 2011:

- per i prodotti EEX - European Energy Exchange, contratto CER Future dicembre 2011 e Nord Pool ASA, contratto CER Future dicembre 2011, i volumi scambiati sono risultati inferiori al 5% del totale dei volumi scambiati per i medesimi titoli nei mercati individuati; pertanto, ai fini del calcolo del termine  $P_{FLEX}$ , vengono escluse le medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli CER calcolate in relazione ai predetti prodotti e mercati;
- per il prodotto Nord Pool ASA, contratto EUA spot, i volumi scambiati sono risultati inferiori al 5% del totale dei volumi scambiati per i medesimi titoli nei mercati individuati; pertanto, ai fini del calcolo del termine  $P_{EUA}$ , viene esclusa la media aritmetica dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA calcolata in relazione al predetto prodotto e mercato;
- per i prodotti ECX - European Climate Exchange, contratto EUA daily future (spot) e Nord Pool ASA, contratto EUA spot, i rispettivi mercati non hanno espresso alcuna quotazione corrispondente a scambi effettivi per un periodo superiore a novanta giorni solari consecutivi; pertanto, ai fini del calcolo del termine  $P_{EUA}$ , vengono escluse le medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA calcolate in relazione ai predetti prodotti e mercati;
- nella riunione del 12 aprile 2012, è stato informato il Collegio dell'Autorità in relazione ai valori dei termini  $P_{FLEX}$  e  $P_{EUA}$  riferiti all'anno 2011.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- quantificare i valori dei termini  $P_{FLEX}$  e  $P_{EUA}$ , espressi in euro/t, riferiti all'anno 2011 applicando i commi 5.1 e 5.3 della deliberazione ARG/elt 77/08, nonché il punto 1 della deliberazione ARG/elt 184/10, come riportato nell'Allegato A.

**DETERMINA**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della deliberazione ARG/elt 77/08 per l'anno 2011:
  - a) il valore del termine  $P_{FLEX}$  è pari a 9,98 €/t;
  - b) il valore del termine  $P_{EUA}$  è pari a 12,78 €/t.
2. La presente determina è pubblicata sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

13 aprile 2012

Il Direttore: Massimo Ricci